

## **Coordinamento Liguria**

**Prot. 12/2018**

**Genova, 05 ottobre 2018**

**Sig. Presidente**  
**IV Commissione Consiliare**  
**Regione Liguria**  
**Sede**

**E, p.c.**

**Sig.Assessore**  
**Agricoltura Ambiente e Parchi**  
**Regione Liguria**  
**Sede**

**Sigg.Presidenti**  
**Gruppi Consiliari**  
**Regione Liguria**  
**Sedi**

### **Oggetto: Osservazioni DDL N.210/2018 Regione Liguria**

Il Coordinamento Federparchi Liguria, in relazione alla audizione sul tema in oggetto convocata in data 08 ottobre 2018, esprime come richiesto le seguenti osservazioni, con il fine di portare il proprio contributo alla definizione del documento all'oggetto.

#### **Considerazioni generali**

Il Coordinamento Federparchi della Liguria ha presentato da circa due anni alle Istituzioni regionali un proprio progetto di riforma della LR 12/95 (allegato alla presente) che prevede, in 10 punti qualificanti, una revisione delle attuali norme tanto dal punto di vista dei contenuti sostanziali che di quelli relativi alla governance e, dal momento che il documento di cui sopra esprime proposte in merito ad una parte dei temi oggetto del DDL 210, lo ripropone, allegato alla presente, con la richiesta che i suoi contenuti vengano presi in considerazione nella trasformazione in legge del DDL.

Prendiamo atto con dispiacere della volontà di escludere dai programmi regionali l'istituzione del Parco del Finalese, alla luce dei numerosi problemi che ne hanno accompagnato nel corso degli anni le fasi propedeutiche; ci pare tuttavia semplicistico attribuire la scelta di non istituirlo a mere valutazioni finanziarie piuttosto che ai delicati aspetti di condivisione da parte del territorio, in considerazione del fatto che l'investimento annuale per la sua gestione inciderebbe scarsamente sul bilancio regionale.

Peraltro restano da affrontare e risolvere i problemi e le prospettive di gestione complessiva dell'area (ivi comprese le aree protette minori ad esso collegate) che a nostro avviso travalicano le semplici norme urbanistiche/paesaggistiche dei Comuni e le Misure di Conservazione (MDC) delle ZSC, in quanto le finalità istituzionali di un Parco comprendono prospettive più complesse, che presuppongono non semplicemente la tutela, peraltro garantita dalle norme in essere, ma la valorizzazione e la promozione finalizzate allo sviluppo economico del territorio a livello di area vasta, tutti aspetti ai quali a causa di tale scelta si dovrà forzatamente rinunciare; senza considerare il fatto che già oggi i Comuni gestori di aree protette locali (es. Piana Crixia, Bric Tana) sono in gravi difficoltà per la gestione a causa della mancanza di risorse derivante dall'assenza di contributi regionali.

Mentre si valuta positivamente l'intenzione di approvare, a distanza di oltre tre anni dalla loro adozione da parte dei rispettivi Enti, i Piani integrati (PIDP) dei Parchi Alpi liguri, Antola, Aveto e Beigua, tutti strumenti fondamentali per la pianificazione e la programmazione di interventi ed investimenti, sembra tuttavia dalla cartografia definitiva (per quanto di non chiara lettura) che scompaiano, ove presenti, le Aree Contigue, istituite a partire dall'iniziale territorio di reperimento dell'area protetta quali importanti anelli di collegamento e continuità fra porzioni separate dell'area protetta stessa particolarmente ai fini della gestione della rete sentieristica, delle strutture ed infrastrutture e della gestione faunistica; in esse gli Enti di gestione avevano investito importanti risorse pubbliche in particolare per creare e/o potenziare strutture finalizzate all'accoglienza ed alla promozione turistica, senza altri vincoli che non la limitazione dell'attività venatoria ai soli cittadini residenti nei Comuni del Parco, come prescritto dalla L 394/91; a tale proposito si fa anche presente che poiché i contributi annuali previsti dalla Regione sono proporzionati alla superficie del parco, ciò potrebbe generare in conseguenza il rischio di una loro riduzione, che sarebbe bene la legge chiarisse ed escludesse.

Per gli stessi motivi avremmo ritenuto opportuno che per quanto riguarda il cosiddetto "paesaggio protetto", forma di tutela a suo tempo approvata (Giunta Biasotti) dalla Regione Liguria ma effettivamente priva di requisiti normativi riconosciuti, esso anziché abolito "tout court" venisse trasformato in area contigua in quanto la sua istituzione era finalizzata proprio al collegamento fra porzioni separate di area protetta.

Esprimiamo forti preoccupazioni per il fatto che in più casi i confini, che le indicazioni degli Uffici regionali competenti avevano specificatamente richiesto di localizzare lungo riferimenti geografici e fisici certi ed identificabili (rivi, crinali, sentieri, ecc.) siano stati ulteriormente ridotti con il rischio di diventare scarsamente riconoscibili, in particolare per la insidiosa ed immotivata presenza di alcuni sottili corridoi privi di tutela lungo i confini regionali, utili esclusivamente alle attività venatorie, col rischio concreto di nuocere alla possibilità di collegamenti, sia a livello di gestione faunistica che della manutenzione della rete sentieristica, con aree protette delle regioni vicine. Chiediamo inoltre di riconsiderare la fissazione per legge dei confini, in una realtà ancora dinamica in cui nuovi Comuni esprimono l'intenzione di entrare a far parte delle aree protette (es. il caso di Urbe che da tempo richiede, avendo rispettato tutte le corrette procedure istituzionali, di entrare a far parte del PR Beigua, e di altri Comuni con richieste analoghe in particolare nel PR Montemarcello Magra Vara.

Chiediamo pertanto che in fase di approvazione il DDL venga modificato e che sia prevista una specifica deroga circa la fissazione per legge dei confini almeno in tutti quei casi ove la richiesta di ingresso di nuovi Comuni, la creazione di aree protette interregionali e/o transnazionali e l'entrata nell'orbita di progettazioni UNESCO rendano auspicabile procedere, seguendo un corretto

percorso istituzionale, ad una modifica dei confini senza dover necessariamente ricorrere ad una laboriosa e farraginoso modifica della legge una volta che essa sia stata approvata.

Per quanto riguarda le modifiche alla LR 28/2009 si apprezza la volontà di rendere i Piani Integrati dei Parchi (PIDP) sovraordinati rispetto alle MDC delle ZSC e ZPS, ma riteniamo che ciò vada espresso con maggiore forza giuridica al fine di rendere effettiva l'intenzione e non incorrere in possibili ricorsi anche in sede europea.

Nello specifico va fatta una necessaria premessa sulla partita dei SIC che costituisce la RN2000 della Liguria: in sintesi, le direttive europee chiedevano di identificare aree al cui interno si ritrovassero **habitat e specie animali e vegetali** di grande valore scientifico e ambientale, di cui occorre garantire almeno un buono stato di conservazione. È avvenuto in realtà che le aree individuate allora come SIC fossero ben più numerose e ampie del dovuto: lo dimostrano le carte stesse degli habitat prodotte da e per la Regione; in esse risulta evidente che quelli realmente di interesse europeo sono confinati in Liguria entro superfici modeste, mentre i SIC disegnati per proteggerle sono ben più ampi e riguardano anche altri tipi di habitat. Negli anni successivi, le normative via via prodotte a tutela dei SIC, che apparirebbero confacenti per salvaguardare superfici limitate e mirate alla presenza di habitat, e per tutelare specie di reale interesse conservazionistico, risultano invece eccessivamente severe se applicate su superfici molto più estese, tanto da creare problemi alle comunità interessate. Le alternative più efficaci a superare oggi questi problemi e allo stesso tempo a garantire la ratio delle direttive europee di tutela di habitat e specie consistono o nella rivisitazione delle Misure di Conservazione oggi adottate dalla Regione, o nella rivisitazione delle ZSC, ridefinendone i confini alle sole aree che contengono habitat e specie di interesse conservazionistico a livello europeo.

Il DDL oggetto di esame, potrebbe essere pertanto anche l'occasione per la revisione, con criteri scientifici corretti, di quanto riguarda estensione o misure di conservazione applicate e applicabili nelle Aree RN2000, anche al fine della loro migliore e più puntuale tutela. Il DDL dovrebbe inoltre, sempre a riguardo di dette aree, chiarire in maniera più puntuale quanto oggi nella lettera della LR 28 circa l'applicazione della c.d. "valutazione di incidenza", in modo da rendere meglio applicabili le procedure della stessa, ove richiesti dalla normativa europea.

### **Osservazioni specifiche sull'articolo**

Passando all'esame del ddl in questione, seguendo l'ordine dell'articolo, si propongono le seguenti modifiche o integrazioni, al fine di cogliere l'occasione per utili e doverosi aggiornamenti alle leggi 12/95 e 28/2009. Le modifiche proposte appaiono in rosso rispetto all'articolo originale del ddl.

### **Modifiche al CAPO I**

- L'Articolo 1, comma 1 del ddl è così integrato:

c) viene aggiunto il seguente comma:

2. Qualora in adiacenza o prossimità di un parco naturale regionale, o ad esso interclusa, si trovi una riserva naturale statale, la Regione, d'intesa con l'Ente parco interessato, si adopera presso gli organi statali competenti perché la gestione della Riserva sia affidata direttamente all'Ente parco, avuto riguardo a tutti gli elementi di tutela necessari, in modo da garantire uniformità di gestione ad ambiti naturali omogenei e interconnessi, utile alla stessa tutela e valorizzazione dei siti, e da conseguire per i diversi apparati dello Stato, della Regione e dell'Ente parco le migliori economie di gestione.

-Inserire nuovo articolo:

Articolo 8 bis (Modifiche all'art.23 della LR 12/1995)

All'art. 23 della LR 12/1995 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

Art. 23 (Acquisizione e **mantenimento** della disponibilità di beni).

1. Oltre all'acquisizione di immobili da parte degli Enti di gestione contemplati all'articolo 22 comma 5, la Regione promuove iniziative di acquisizione o affitto di beni immobili e mobili che siano di particolare interesse per la gestione di aree protette. L'uso dei beni così acquisiti è devoluto a favore dell'Ente di gestione dell'area protetta interessata nei termini previsti con apposita convenzione.

**1.bis La Regione altresì promuove e garantisce, anche finanziariamente, nell'ambito del riparto annuale dei fondi alle aree protette o con fondi straordinari, il mantenimento dei beni di cui al comma 1 e dei beni recuperati, riqualificati e valorizzati dagli Enti di gestione dell'area protetta tramite finanziamenti pubblici attivati dalla Regione stessa, finché facenti parte del patrimonio di detti enti o, negli altri casi, per tutta la durata del vincolo di finalizzazione del contributo, nonché della titolarità sul bene da parte degli enti stessi.**

2. Per rilevanti motivi di salvaguardia ambientale o di necessità gestionale dell'area protetta, la Regione può acquisire beni immobili ricadenti sul territorio dell'area stessa anche mediante espropriazione secondo le norme generali vigenti.

3. Ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 394/1991 e con le modalità ivi previste, l'Ente di gestione ha diritto di prelazione sul trasferimento della proprietà e di diritti reali su terreni inclusi nelle riserve naturali regionali e tra le aree di maggiore interesse naturalistico- ambientale a tal fine individuate dal Piano, salvo la precedenza a favore dei soggetti privati di cui alla legge 26 maggio 1965, n. 590 (disposizioni per lo sviluppo della proprietà coltivatrice) e successive modificazioni ed integrazioni.

Sembra inoltre opportuno rivedere tramite il DDL anche gli Artt.28, 32 e 33 della LR 12/95, con le seguenti motivazioni ed indicazioni:

- L'art. 28 della l.r. 12/1995 e successive modificazioni e integrazioni, va aggiornato anche in coerenza con la vigente normativa regionale sul turismo e il Patto per il turismo promosso dalla Regione Liguria
- L'art. 32 della LR 12/1995 non necessita di particolari modifiche, salvo la consapevolezza da parte del legislatore regionale che i Parchi ad oggi non sono malauguratamente dotati di personale proprio di vigilanza (principalmente per mancanza di risorse): pertanto si richiede, nel testo di legge, di rafforzare quanto previsto al comma 4 dell'articolo, circa le reali possibilità degli enti parco di "coordinare le attività di vigilanza esercitate dai soggetti istituzionalmente preposti", fornendo già nell'articolato adeguati strumenti e poteri. Si fa notare che gli Enti parco affrontano analoga problematica anche in relazione all'art. 11, comma 1 lett. f) della LR 28/2009, che prevede che gli enti gestori esercitino la vigilanza "anche avvalendosi del Corpo Forestale dello Stato e degli altri organi di vigilanza che operano in campo ambientale". La dicitura "Corpo forestale dello Stato" andrebbe inoltre aggiornata

- L'art. 33 della LR 12/1995 prevede le sanzioni comminabili. L'entità e la congruità di queste ultime vanno senz'altro aggiornate. Si richiede di elevare le somme di cui al comma 2 dell'articolo nel modo seguente:
  - lett. a): da euro 200,00 ad euro 2000,00;
  - lett. b) da euro 50,00 ad euro 500,00;
  - lett. c) da euro 50,00 ad euro 500,00;
  - lett. d) da euro 50,00 ad euro 2000,0Sarebbe inoltre opportuno verificare in maniera incrociata congruità delle sanzioni di cui alla LR 12/1995 con quelle di cui alla LR 28/2009, art. 18, chiarendo anche quali si applichino in caso di "sovrapposizione".

## **Modifiche al CAPO II**

Come anticipato in premessa, il DDL non chiarisce l'ambito di applicazione delle valutazioni di incidenza; inoltre, l'art. 11 non risolve pienamente le problematiche derivanti dalle Misure di Conservazione applicabili nelle aree RN2000 né i conflitti che si possono generare con forme di pianificazione "parallela", quali i Piani di gestione. Ferme restando le considerazioni esposte in premessa, il DDL dovrebbe prevedere che i Piani dei Parchi, ove integrati con Piani di Gestione delle Zone ZPS o ZSC, una volta approvati prevalgano sulle Misure di Conservazione o le superino tout court. Si propongono pertanto le seguenti riflessioni e proposte di modifica.

Il comma 2 art. 8 della l.r. 28/2009 recita: "Sono soggetti a Valutazione di incidenza, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei siti della rete Natura 2000, gli interventi ed i progetti che interessano i siti della rete Natura 2000 suscettibili di determinare, direttamente o indirettamente, incidenze significative sulle specie e sugli habitat e che non siano direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente." Tale comma è in linea con quanto previsto dal DPR 357/1997, che a sua volta infatti prevede che "I proponenti di interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito, ma che possono avere incidenze significative sul sito stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi, presentano, ai fini della valutazione di incidenza," ecc.

In sostanza la normativa vigente prevede l'applicazione della V.I. per tutte le forme di pianificazione e, in caso di progetti o interventi, solo per quelli che possono avere incidenze significative.

Si richiede pertanto che il comma 2 art. 8 della l.r. 28/2009 venga integrato, eventualmente con specifico allegato, con elencazione/eseemplificazione di tali casistiche di applicazione, in particolare escludendo esplicitamente attività e manifestazioni turistiche, ricreative e sportive che risultino per loro stessa natura compatibili con l'ambiente (es.: non motorizzate, che prevedano affluenze sotto una certa soglia, che si svolgano su tracciati e percorsi esistenti, ecc.), nonché elencando le tipologie di intervento (i.e.: trasformazioni dello stato di fatto dei luoghi e dei siti) che a buon diritto – come già avviene per le manutenzioni: vedi comma 3, art. 8 – si possono giudicare ininfluenti (per dimensionamento, localizzazione rispetto agli habitat), se del caso rinviando ai piani di gestione.

Pare inoltre opportuno fare riferimento al comma 3 dell'art. 4 del DPR 357/1997 smi, che prevede espressamente che "Qualora le zone speciali di conservazione ricadano all'interno di aree naturali protette, si applicano le misure di conservazione per queste previste dalla normativa vigente." Ciò fa senz'altro propendere per il prevalere del "principio di specialità" e quindi per la "supremazia" delle previsioni dei PIDP rispetto alle forme di disciplina generale applicabili a tutela dei siti RN2000 esternamente alle aree protette. Anche questo aspetto potrebbe essere chiarito nel senso auspicato tramite il DDL.

Inoltre:

- L'attuale stesura del comma 3 dell'art. 11 del DDL andrebbe così riformulata:

3. Il Piano di gestione **supera** le misure di conservazione ecc.

- In caso contrario comunque, il comma 4 andrebbe così riformulato:

4. **Il Piano di gestione può assumere il valore di misura di conservazione: a tal fine l'amministrazione regionale, prima dell'approvazione, provvede all'iter necessario presso le amministrazioni competenti.**

- Al comma 9 del medesimo articolo andrebbe specificato che i Piani di gestione integrati ai Piani di aree protette assumono la durata di questi ultimi.

Art.10

Si condivide l'estensione agli Enti gestori della priorità nella concessione di contributi ma si suggerisce anche, in aggiunta, di prevedere che anche gli Enti gestori delle aree protette, così come già possibile per altri Enti pubblici, possano usufruire di un fondo rotativo regionale con la finalità di consentire le anticipazioni per il co-finanziamento di bandi pubblici.

Art.15.

Si condivide l'indicazione di trasferire all'Ente Parco Antola la gestione dei siti RN2000 IT1331012 e IT1331721

### **Modifiche al CAPO III**

Le disposizioni di cui all'articolo 16 dovrebbero essere espresse più chiaramente con il fine di affrontare tutte le casistiche possibili derivanti dalla modifica dei confini delle aree protette.

Art.17

Condividiamo la previsione che le aree protette a gestione comunale fuoriuscite dalla potenziale istituzione del Parco del Finalese si dotino, con specifici contributi, di un loro Piano di gestione.

Si richiede infine di inserire un ulteriore articolo che preveda l'istituzione del **"Marchio del Parco"** e della relativa denominazione e simbologia per tutti quei prodotti alimentari ed artigianali tipici prodotti all'interno dei Comuni del Parco, in analogia a quanto previsto da apposita normativa per la DE.CO. nei confronti dei Comuni e in considerazione del grande successo che tale iniziativa sta riscuotendo in termini promozionali fra i produttori locali laddove è stata varata dai singoli parchi.

Ringraziando per l'attenzione, con l'occasione si inviano i migliori saluti

Coordinamento Federparchi Liguria  
Il Coordinatore  
Roberto Costa

Allegato:

**"DAI PARCHI LIGURI ALLA "RETE DEI PARCHI DELLA LIGURIA", Proposta per una nuova governance amministrativa della Rete dei Parchi Liguri, febbraio 2017**